



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 5 maggio 2010 n.89

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 5, primo comma, della Legge 29 ottobre 1992 n.85;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.38 adottata nella seduta del 20 aprile 2010;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

**MODIFICA DEL DECRETO DELEGATO 28 APRILE 2008 N. 64
“ETICHETTATURA NUTRIZIONALE DEI PRODOTTI ALIMENTARI”**

Articolo Unico

Il Decreto Delegato 28 aprile 2008 n. 64 è così modificato:

- La lettera b) dell'articolo 2 è così modificato: “Agli integratori alimentari; resta fermo quanto previsto dal Decreto Delegato 21 aprile 2008 n. 62 “*Produzione e commercializzazione di integratori alimentari*” e successive modifiche.”;
- la lettera j) dell'articolo 3 comma 1, è sostituito da: “ j) fibra alimentare: sostanza commestibile di origine vegetale che di norma non è idrolizzata dagli enzimi secreti dall'apparato digerente dell'uomo. La definizione della sostanza e, figurano nell'Allegato II.”;
- all'articolo 5 comma 1, sono aggiunti i seguenti coefficienti di conversione:
 - “g) fibre alimentari 2 kcal/g – 8 kJ/g;
 - h) eritritolo 0 kcal/g – 8 kJ/g;”;
- l'Allegato è sostituito dall'Allegato I del presente decreto;
- è aggiunto l'Allegato II.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 5 maggio 2010/1709 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Marco Conti – Glauco Sansovini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta

ALLEGATO I

Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relative razioni giornaliere raccomandate (RDA)

Vitamina A	mcg	800
Vitamina D	mcg	5
Vitamina E	mg	12
Vitamina K	mcg	75
Vitamina C	mg	80
Tiamina	mg	1,1
Riboflavina	mg	1,4
Niacina	mg	16
Vitamina B6	mg	1,4
Folacina	mcg	200
Vitamina B12	mcg	2,5
Biotina	mcg	50
Acido pantotenico	mg	6
Potassio	mg	2.000
Cloruro	mg	800
Calcio	mg	800
Fosforo	mg	700
Ferro	mg	14
Magnesio	mg	375
Zinco	mg	10
Rame	mg	1
Manganese	mg	2
Fluoruro	mg	3,5
Selenio	mcg	55
Cromo	mcg	40
Molibdeno	mcg	50
Iodio	mcg	150

Per decidere se una quantità è significativa per ogni 100 g o 100 ml o per ogni confezione, se questa contiene un'unica porzione, si prende come riferimento il 15% della dose raccomandata al presente Allegato.

ALLEGATO II

Definizione della sostanza che costituisce le fibre alimentari di cui all'articolo 3 comma 1, lettera J)

Per “fibra alimentare” s'intendono i polimeri dei carboidrati composti da tre o più unità monometriche, che non sono né digeriti né assorbiti nel piccolo intestino umano e appartengono a una delle seguenti categorie:

- polimeri di carboidrati commestibili naturalmente presenti negli alimenti consumati;
- polimeri di carboidrati commestibili ottenuti da materie prime alimentari mediante procedimenti fisici, enzimatici o chimici che hanno un effetto fisiologico benefico dimostrato da dati scientificamente generalmente accettati;
- polimeri di carboidrati sintetici commestibili che hanno effetto fisiologico benefico dimostrato da dati scientificamente generalmente accettati.